SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 17 MAGGIO 1950

(26° in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione): «Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie » (N. 1013) (Approvato dalla Camera dei depu-239 240, 244 240 Bosco Castagno 240 GUGLIELMONE 241 Tomè. 241, 242, 244 242242, 244MOLINELLI 242 AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il (Discussione e approvazione): « Concessione di un contributo straordinario di 15 milioni alla Fiera del Mare di Taranto » (N. 1015) (Approvato dalla Camera dei depu-Tomè, relatore......... 245

« Ripristino delle borse merci » (N. 1016)

246

(Approvato dalla Camera dei deputati):

La riunione ha inizio alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Asquini, Bellora, Benedetti Tullio, Bosco Giacinto, Braitenberg, Carmagnola, Caron, Castagno, De Luca, Flecchia, Ghidetti, Guglielmone, Longoni, Martini, Molinelli, Mott, Pezzullo, Raja, Sartori, Tamburrano, Tomè. Intervengono altresì il Sottosegretario di Stato per l'industria, onorevole Di Giovanni, e il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Avanzini.

TOMÈ, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione del disegno di legge: « Costituzione di istituti regionali per il finaziamento alle medie e piccole industrie » (N. 1013) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione di istituti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie ». Questo disegno di legge tende a istituire istituti regionali che si occupino in modo particolare di finanziare le piccole e medie industrie, secondo l'aspirazione nostra e secondo l'impegno che è stato assunto dal Ministro del tesoro in una seduta plenaria che ebbe luogo lo scorso anno.

Il disegno di legge, come risulta dalla relazione ministeriale, dispone che al finanziamento di questi istituti si provvederà in parte con un fondo di dotazione, poi con contributi che possono essere dati da altri istituti di credito di cui alla legge bancaria 12 marzo 1936, n. 375, cioè da istituti di credito, banche di diritto pubblico, da casse di risparmio, di istituti, banche, enti ed imprese private a tal fine autorizzati. Questi istituti hanno

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

facoltà di concedere agli istituti di nuova creazione dei fondi che possono giungere sino al decimo dei propri depositi.

È poi previsto che questi istituti di nuova creazione possono emettere obbligazioni e buoni fruttiferi, mentre è loro vietata la raccolta del risparmio ordinario. Così pure non possono aprire gli sportelli, ma possono valersi degli sportelli degli altri istituti cointeressati.

Essi possono concedere finanziamenti a termine medio e questi finanziamenti non debbono superare nel complesso la somma di lire 50 milioni per ciascuna industria.

Il disegno di legge autorizza infine questi istituti a godere di taluni benefici fiscali, come l'esenzione dall'imposta di ricchezza mobile e di quella prevista dall'articolo 1, penultimo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 384.

Questi sono i capisaldi relativamente alla creazione di questi nuovi istituti, che non possono non essere approvati come efficienti ed utili da noi che ci occupiamo delle sorti dell'industria piccola e media.

BRAITENBERG. Mentre in linea generale si deve approvare il disegno di legge per i fini cui è diretto, cioè favorire la piccola e media industria che oggi si trova nell'impossibilità di trovare crediti a media scadenza, in linea pratica mi sia permesso di esprimere il parere che in effetti sarà difficile raggiungere lo scopo, e ciò per la ragione che anche a questi istituti regionali non sarà facile raccogliere mezzi per concedere i crediti.

Da dove trarranno i mezzi necessari? Dai fondi dotazione, cioè dai contributi di altri istituti che possono concorrere fino al 10 per cento del proprio patrimonio? Ma gli istituti bancari esistenti oggi non sono padroni delle proprie riserve e quindi difficilmente potranno concedere un forte apporto agli istituti regionali. Da conferimenti statali? Ma io non so quanto lo Stato si prefigga di dare. Le regioni d'Italia sono molte e quindi a ciascun istituto regionale toccherà ben poco. Dall'emissioni di obbligazioni? Ma noi sappiamo che è molto difficile collocare le obbligazioni. Vediamo, ad esempio, che gli istituti di credito fondiario oggi si trovano quasi paralizzati per la impossibilità di poter ben collocare le loro cartelle al 5 per cento, perchè lo Stato fa concorrenza con le obbligazioni I.R.I. e I.M.I. al 6 per cento.

Allora, se gli istituti regionali volessero emettere delle obbligazioni, lo dovrebbero fare a condizioni gravose, perchè altrimenti non troverebbero il collocamento.

Concludendo dico che l'iniziativa è buona, ma non mi attendo molto dalla pratica attuazione del disegno di legge. Sarei grato se il rappresentante del Governo volesse esporci cosa si attende dalla realizzazione di questi istituti.

BOSCO. Mi associo alle osservazioni fatte dal collega Braitenberg e aggiungo che questo disegno di legge è fondato sul verificarsi di due ipotesi, espresse nell'articolo 3.

Infatti nell'articolo 3 si parla di « eventuali » contributi statali. Si è voluto dare al Tesoro una autorizzazione a concedere i contributi che crede, senza stabilire nessun criterio per il conferimento? Forse che il Tesoro può dare il contributo all'istituto di Palermo e negarlo a quello di Torino? Evidentemente questa frase o non significa niente od ha un significato che non possiamo accettare.

Poi nell'ultima parte dell'articolo 3 è detto ancora che gli istituti trarranno i mezzi « dalle aperture di credito in conto corrente che i partecipanti potranno eventualmente accordare »; cioè gli istituti che saranno chiamati ad apportare i loro fondi ai nuovi istituti regionali potranno, se lo vorranno, dare questi contributi, ma non vi saranno obbligati. Quindi noi creiamo degli istituti che sulla carta daranno molto affidamento, ma che in realtà non si sa se potranno funzionare, perchè i mezzi necessari saranno basati sulla realizzazione di due eventualità.

Allora io mi domando se non sarebbe più semplice autorizzare gli istituti già esistenti a compiere queste operazioni di credito, estendendo ad essi i benefici fiscali previsti nell'articolo 6. Avremo così raggiunto lo stesso scopo senza creare nuovi istituti, cioè nuovi organismi burocratici.

Ad ogni modo vorrei dei chiarimenti dall'onorevole rappresentante del Governo perchè, così come è formulato, il disegno di legge non si sa quali benefici potrà apportare alla piccola e media industria.

CASTAGNO. Mi associo alle considerazioni fatte dai colleghi Braitenberg e Bosco. Mi sembra che il disegno di legge sia troppo vago perchè lo possiamo approvare così come è. Non ci si dice nemmeno, ad esempio, quale importanza potrà avere il fondo di dotazione.

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

Nell'ultima parte dell'articolo 3 è detto che i partecipanti potranno accordare aperture di credito in conto corrente. Ma quali utili potranno ricavare questi partecipanti che sono legati nelle loro operazioni di apertura di credito a dei tassi minimi?

Inoltre come saranno amministrati questi istituti? Chi li amministrerà, il Tesoro attraverso suoi delegati oppure dei consigli in cui saranno rappresentati gli interessi locali? Il disegno di legge non fa cenno di ciò, come se la questione dell'amministrazione non fosse una delle più importanti per la vita di un istituto di credito.

Credo quindi che noi non possiamo approvare questo disegno di legge che, a seconda del regolamento che sarà emanato, potrà essere o no realizzabile in pratica.

GUGLIELMONE. Io sono contrario a questo disegno di legge per un motivo particolare, cioè per il disposto dell'articolo 4 che vieta agli istituti regionali la raccolta del risparmio ordinario.

Ora noi più volte abbiamo deprecato qui la la mancanza di capillarità e di aderenza nella distribuzione del credito per la piccola e media industria. È una constatazione che chiunque viva negli affari, che conosca la vita degli istituti non può non aver fatta. Invece noi creiamo adesso degli istituti che possono sì concedere crediti alla piccola e media industria, purchè i mezzi necessari provengano o dallo Stato o da altri istituti, ma non dalla raccolta del risparmio ordinario. Allora questi saranno istituti monchi, che non funzioneranno perchè i loro mezzi si baseranno sulla realizzazione di questa eventualità. Ora noi sappiamo per esperienza che il Tesoro è restìo a concedere conferimenti anche quando è obbligato e che non lo fa mai se la concessione è in sua facoltà. D'altra parte gli altri istituti debbono disporre dei loro fondi in altra maniera e non concedendoli a questi nuovi istituti.

Se vogliamo risolvere il grave problema del finanziamento della piccola e media industria, se vogliamo andare incontro alle necessità finanziarie di questo settore che occupa il 70 per cento della popolazione della nostra industria, creiamo degli istituti che funzionino, che possano raccogliere e distribuire il risparmio, e facciamoli amministrare saggiamente. Se non sarà così questi istituti nasceranno scarsamente vitali, e noi non possiamo approvare un disegno di legge che non potrà avere una pratica applicazione. TOMÈ. Io non sono dell'avviso espresso dagli oratori che mi hanno preceduto.

In sostanza mi sembra che tutti possiamo essere d'accordo sulla constatazione che nell'ambito locale si deve dare agli organismi economici a sviluppo strettamente locale la possibilità di concedere finanziamenti alle piccole e medie industrie. Questi organismi mancano anche se alcune regioni hanno disposto la costituzione di gestioni speciali per il credito alle piccole e medie industrie. Io credo che questa situazione si sia resa particolarmente evidente là dove sono sorte le regioni, ed io vedo in questo disegno di legge la preoccupazione, il desiderio del Governo di predisporre degli organi di credito regionale che dovranno trovare un loro coordinamento con il funzionamento amministrativo della regione. Voi sapete che la regione ha dei compiti di intervento diretto nel settore dell'agricoltura e dell'artigianato e in altri settori dell'economia locale. Quindi è logica la preoccupazione di predisporre degli organismi creditizi per attuare queste finalità che sono proprie della regione.

Difatti se leggiamo attentamente l'articolo 1 di questo disegno di legge troviamo che non tanto si vuole istituire regionalmente questi istituti, quanto invece si pongono le premesse legislative perchè si possano creare in relazione alle specifiche esigenze locali. Nell'articolo 1 è detto infatti che « il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e del commercio, sentito il Comitato inerministeriale per il credito ed il risparmio, ha facoltà di autorizzare in ciascuna regione la costituzione di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle medie e piccole industrie... ». Quindi nessun senso di allarmismo deve preoccuparci perchè il Governo autorizzerà il sorgere di questi istituti di credito là dove le condizioni locali lo giustifichino.

Il collega Castagno si preoccupava di conoscere come dovranno essere gestiti questi istituti, come dovranno funzionare. È facile rispondere che nell'atto stesso in cui si creeranno gli istituti di credito, si approverà anche lo Statuto che regolerà la vita di questi enti.

Se mai, se c'è un punto sul quale deve fermarsi la nostra attenzione in senso negativo, potrebbe essere solo quello dell'articolo 4, cioè sul divieto di raccolta del risparmio ordinario, perchè effettivamente se gli istituti dovessero limitarsi a ra-

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

strellare il credito attraverso obbligazioni, praticamente si arriverebbe ad un alto costo del denaro.

Però, benchè sia opportuno cercare di ottenere una impostazione diversa, cioè la possibilità di raccolta del risparmio raccolto localmente e localmente distribuito, io penso che, una volta fissato il principio che questi istituti regionali sono legati al funzionamento degli organi regionali, gli organi amministrativi regionali influiranno sugli istituti di credito locali per fare in modo che questi conferiscano delle quote di capitale abbastanza rilevanti per la costituzione del fondo.

Questa forse sarà una delle condizioni a cui verrà subordinata la creazione degli istituti di credito stessi.

CASTAGNO. Non sarebbe più presto fatto autorizzare la creazione di sezioni speciali delle Casse di risparmio, senza costituire nuovi organismi che costano?

TOMÈ. Le Casse di risparmio sono all'infuori di ogni possibile controllo da parte degli organi amministrativi locali ed hanno una loro particolare politica del credito da assolvere. In pratica si è constatato che sono scarsamente utili e che difficilmente intervengono nel settore della piccola industria, mentre invece si orientano verso il credito a lungo termine.

Allora mi sembra che la creazione di questi istituti regionali di credito risponda ad una esigenza specifica di natura locale in funzione del programma che la Regione deve attuare.

Non mi sembra quindi opportuno che noi ci indirizziamo verso una critica totale del disegno di legge. Dobbiamo invece esaminare il suo perfezionamento per quel che riguarda l'articolo 4.

MOTT. Vorrei far presente che questo disegno di legge non solo attua una promessa del Ministro del tesoro, ma attua anche un disposto della Costituzione stessa per la formazione di questi Enti regionali di credito a medio e lungo termine.

D'altro canto, come ha detto benissimo il collega Tomè, la costituzione di questi enti è subordinata prima al fatto che ci siano le Regioni, poi al fatto che le Regioni la ritengano opportuna. Inoltre è richiesto il parere del Comitato interministeriale del credito. Tutto questo ci dà una certa tranquillità che questi enti verranno costituiti se e dove sarà opportuno.

Infatti in certe zone ci sono fattori specifici che fanno ritenere opportuna la costituzione di questi enti, ad esempio la diffusione in determinate regioni di Casse rurali, che raccolgono risparmio, ma difficilmente possono far prestiti a lunga scadenza. In questi casi la raccolta di tutta questa disponibilità di credito in un ente può dare la possibilità di finanziamenti nuovi, sia pure sotto forma di obbligazioni.

Per quanto riguarda l'articolo 4 penso che esso sia stato dettato proprio dalla preoccupazione di non creare altri sportelli bancari, di non creare cioè istituti che abbiano spese eccessive fin dal primo momento.

D'altro canto l'ente regione che si creerà potrà avere una vita concreta solo se avrà una base economica, altrimenti sarà un organismo dove si faranno grandi discussioni ma non si concluderà niente. L'esperienza che abbiamo avuto ci ha dimostrato che la regione può aver fondi per promuovere l'industria e l'agricoltura e non poterli poi adoperare in forma concreta per mancanza di strumenti che permettano l'utilizzo dei fondi.

PRESIDENTE. Faccio osservare che il tesoro è geloso nel concedere apertura di sportelli per la raccolta del risparmio alle Banche già esistenti.

MOTT. C'è ancora il fatto che si tratta di prestiti che dovrebbero venir fatti a media scadenza. Ora tutta l'esperienza passata dimostra che un istituto che fa dei prestiti anche a medio termine si mette in una situazione pericolosa raccogliendo del risparmio diretto.

DE LUCA. Io non vedo l'attualità di questa legge che è tutta subordinata a dei « possono » e a degli « eventualmente ».

MOTT. In Sardegna, ad esempio, c'è il Banco di Sardegna, che già svolge questa funzione, e può quindi non essere inopportuno istituire questi istituti. Logicamente il Ministero si è riservata la facoltà di giudicare dove sia opportuna la creazione di quenti nuovi enti.

MOLINELLI. Io mi associo alle osservazioni fatte dai colleghi Bosco, Braitenberg e Castagno. Il collega De Luca mi ha preceduto nel dire che non si vede l'attualità di questa legge. Ma forse l'attualità è questa: ogni volta che si prendono provvedimenti per favorire la grande industria si fa vedere che qualcosa si fa anche per la piccola e media industria.

Altrimenti non ci sarebbe stato bisogno di predisporre ora questo disegno di legge. Si è detto che esso avrà valore quando esisteranno le Regioni. Ma allora aspettiamo ad approvarlo, che le Regioni esistano.

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

Organismi per finanziare la piccola e media industria esistono già, banche medie e sezioni staccate di credito, ma essi non funzionano. Vogliamo aggiungere un nuovo organismo che non funzionerà esso pure e creare una burocrazia? Se vogliamo far questo approviamo pure il disegno di legge, ma non si sostenga che esso ha degli scopi concreti.

È poi conveniente costituire questi organismi regionali, o non si corre il rischio di aggravare le disparità tra regione e regione, e di aggravare la situazione delle industrie in determinate regioni a favore di altre regioni? Infatti vi sono delle regioni nelle quali l'affluenza dei fondi a questi istituti è più agevole e vi sono regioni invece dove ciò è meno agevole.

C'è poi tutta l'astrattezza delle dizioni del disegno di legge che ne rivela il carattere, quello cioè di dare alla piccola e media industria l'illusione che si voglia provvedere ai loro bisogni, mentre si tratterà di una legge che andrà ad aggiungersi alle altre già esistenti senza nessun beneficio concreto.

Sembrandomi perciò che questo provvedimento manchi di qualsiasi carattere di attualità, io dico che deve essere rinviato a quando le regioni esisteranno

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Il criterio che ha ispirato questo disegno di legge risponde alla preoccupazione, che in fondo è affiorata in tutti gli interventi, di andare incontro alle esigenze della piccola e media industria.

È certo che le grandi industrie la loro strada l'hanno trovata e che a favore dell'artigianato ci sono provvidenze operanti ed efficaci. Invece restano scoperte le necessità della piccola e media industria. Questo disegno di legge si propone quanto meno di attenuare le difficoltà in questo campo.

Ho sentito parlare di illusioni destinate a svanire, di legge inoperante, ma col rispetto che devo agli oratori, io dico che ci troviamo di fronte a giudizi azzardati. Sarà l'esperienza che dirà se la legge raggiungerà il suo scopo oppure no. Noi partiamo da premesse che sono confortate dalla esperienza dei singoli che sono intervenuti nella discussione, ma la pratica potrebbe smentire le conclusioni.

Benefici certi sono indubbiamente questi: permettere alla Banche riunite in consorzio, e quin-

di con rischio limitato, di fare il credito a medio termine con esclusiva competenza locale ed in un ambito ben delimitato, permettere che questo credito, per le agevolazioni fiscali concesse, sia garantito per i concedenti e non costi caro ai richiedenti, e permettere alle piccole industrie conosciute solo localmente di poter beneficiare anche di un giustificato credito bancario. Sono dei benefici che indiscutibilmente si riveleranno con la applicazione di questo disegno di legge se sarà approvato.

Ho sentito muovere delle obiezioni a proposito dell'articolo 4 che vieta la raccolta del risparmio. Ma il risparmio può affluire, sia pure con gli inconvenienti denunciati, attraverso obbligazioni o buoni fruttiferi, e poi non bisogna dimenticare la forma di costituzione di questi enti. Alla loro costituzione, secondo l'articolo 2, possono partecipare gli istituti ed aziende di credito che già accaparrano il risparmio privato. Quindi il risparmio privato perviene a questi organismi regionali attraverso questi altri istituti che già lo raccolgono. Infatti il fondo è costituito dalle aziende bancarie partecipanti.

L'onorevole Bosco ha avuto una parola contro quegli « eventualmente » contenuti nel disegno di legge. Consentitemi di definirli una porta che rimane aperta. A seconda degli sviluppi di questi istituti e delle esigenze che la pratica esprimerà, la porta potrà rimanere ancora aperta o si chiuderà. Quanto alla facoltà di cui all'articolo 1, evidentemente si dà al Ministro del tesoro la facoltà e non l'obbligo di costituire questi istituti, perchè la loro creazione è subordinata alle esigenze e possibilità delle singole regioni.

Possiamo essere perfettamente d'accordo che questo disegno di legge non rappresenta la perfezione, che non sarà uno strumento che darà concreti risultati a distanza di pochi mesi, ma stiamo attenti, per inseguire il meglio, di non trascurare quel che di buono è contenuto in questo disegno di legge.

BOSCO. Io ritengo, data la divergenza delle opinioni espresse in questa discussione, che non sia opportuno affrontare subito la votazione del disegno di legge. Molti problemi sono stati chiariti, e ciascuno di noi potrebbe votare ex informata conscientia; ma forse correremmo il rischio, in questo momento, di bocciare il disegno di legge, mentre qualcosa di buono in esso c'è, specie per quanto concerne le esenzioni fiscali previste dall'articolo 6.

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

Io credo, quindi, che sia opportuno affidare al relatore l'incarico di approfondire l'esame della questione, per vedere se non si riesca ad armonizzare i diversi pareri e a concordare le opportune modificazioni.

TOMÈ. Io sono d'accordo sul rinvio del disegno di legge, ma non nel senso esposto dal collega Bosco, cioè perchè esso venga rielaborato. Le discussioni hanno il compito di convincerci della tesi migliore: parecchi hanno espresso il proprio punto di vista, ma io penso che qualcosa potrà anche ridursi al punto di vista espresso da un avversario. Il rappresentante del Governo ha messo in evidenza le finalità da perseguire, ed io posso portare un dato di esperienza personale. Nel Friuli io sono stato incaricato da un organismo politico della democrazia cristiana, in vista del sorgere della regione, di esaminare la possibilità di creare un istituto che rappresenti una specie di consorzio degli istituti di credito locale al fine di mettere a disposizione delle regioni, per le direttive economiche dato che gli istituti di credito esistenti non vengono incontro nei settori della media e piccola industria. È un'istanza che viene dalla realtà quella che qui è stata presa in considerazione. So che altrettanto avviene nella regione del Trentino-Alto Adige, so che anche là ci si muove per arrivare alla costituzione di un istituto di credito regionale.

In ogni modo è opportuno rinviare l'approvazione della legge, in attesa che si maturino le nostre idee al riguardo. Io penso che un riesame che ognuno di noi faccia, anche attingendo all'esperienza comune, possa far sì che la prossima volta ci troviamo con una maggioranza diversa da quella che si ha oggi.

Propongo quindi il rinvio puro e semplice del disegno di legge.

CASTAGNO. In attesa di ordini di partito! Perchè non si può emendare il disegno di legge? Perchè lo si deve o accettare in blocco o rinviarlo per accettarlo in blocco nella prossima volta?

TOMÈ. Io lo accetterei già così, ma penso che qualcuno possa considerare la mia opinione una volta che abbia meglio esaminato le ragioni che la sostengono. Non possiamo permetterci, dopo un esame superficiale, di pronunciare un giudizio con senso di responsabilità. Solo a ragion veduta potremo dire se questa è una iniziativa buona o no.

BRAITENBERG. Mi sia permesso comunicare alla Commissione l'esperienza fatta nella regione

del Trentino-Alto Adige. La regione ha stanziato dei fondi per venire in aiuto alla piccola e media industria, specie alberghiera. Il sistema è questo: i singoli richiedenti presentano il progetto ai rispettivi assessorati che li esaminano dal lato tecnico; nel caso che i progetti siano approvati, ai singoli è lasciata libertà di rivolgersi alle loro banche, e queste banche possono poi scontare i contributi della regione, perchè il contributo viene conceso in rate da 10 a 15 anni. La regione si è già avvicinata ai singoli istituti bancari per sentire se questi sono in grado di concedere lo sconto di 50 milioni per le piccole e medie industrie in 10-15 anni. Gli istituti hanno esaminato la proposta, ma hanno risposto che purtroppo mancano i mezzi per fare queste operazioni, essendo già oberati di domande di credito a lunga scadenza in base al piano Tupini, al piano Fanfani, e al piano elaborato dalla regione in base alla legge Tupini sugli enti locali.

Sicchè c'è oggi l'impossibilità di effettuare queste operazioni nell'ambito della regione. Manca il risparmio per fare questo finanziamento a medio termine alle piccole e medie industrie. Il risparmio oggi è solo di 26 volte quello del 1938, mentre tutto si è allineato sulla quota 50.

Se questo disegno di legge fosse approvato e se si creasse nella nostra regione un istituto, questo non potrebbe funzionare a meno che il tesoro non concedesse larghi contributi, dato che non ci sarebbe la posibilità di ottenere fondi degli istituti bancari già esistenti che attualmente non possono corrispondere alle richieste loro rivolte, nè c'è la possibilità di emettere obbligazioni. La questione è stata trattata in diverse sedute della nostra assemblea regionale e malgrado la buona volontà di venire in aiuto alla piccola e media industria, anche con contributo a carico del bilancio della regione, ci si è arenati di fronte all'impossibilità di trovare i capitali.

AVANZINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Mi permetto di osservare che quanto ha detto l'onorevole Braitenberg, mi conferma sull'opportunità dell'articolo 1. Vuol dire che questa legge non sarà applicabile alla regione Trentino-Alto Adige. Posso informare viceversa la Commissione che questo disegno di legge ha trovato largo favore tra i rappresentanti del Piemonte. Non possiamo elevare a regola il caso particolare denunciato dall'onorevole Braitenberg.

DE LUCA. È stato detto autorevolmente dal rappresentante del Governo che il fondo di dota-

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

zione dovrebbe essere costituito dal risparmio attraverso emissione di obbligazioni o buoni fruttiferi. Ora, se il denaro arriva con questo processo, che costa già molto, quale è l'utilità pratica di questo disegno di legge? Avrei capito una legge che avesse messo a carico dello Stato un contributo sugli interessi, ma se la dotazione arriva già oberata da tutto quel peso che noi conosciamo essere il peso del risparmio come si raccoglie oggi, non vorrei che si costituisse una specie di I.R.I. bancaria.

Se volete creare degli istituti bancari vivi ed operanti è necessario che cominciate a considerare il costo del danaro. Poichè questo sarà sempre quello che è presso le singole banche, tranne i benefici previsti dall'articolo 6, non vedo l'utilità pratica di questo disegno di legge. Condivido poi le opinioni già espresse sulla utilità di raccogliere direttamente il risparmio e sul fatto che gli istituti già esistenti non daranno alcun contributo.

Sono perciò del parere che sia opportuno affidare al Presidente l'incarico di approfondire l'esame di tutte queste questioni e di precisarci un quadro chiaro e preciso della situazione.

PRESIDENTE. Io credo che si possa concludere senz'altro per il rinvio. Io mi metterò a contatto con l'onorevole Sottosegretario onde approfondire la questione e riferire in una prossima seduta.

Se non si fanno altre osservazioni, il seguito di questo discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Concessione di un contributo straordinario
di 15 milioni alla Fiera del Mare di Taranto »

(N. 1015) (Aprovato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno dilegge: « Concessione di un contributo straordinario di 15 milioni alla Fiera del Mare di Taranto».

TOME, relatore. Onorevoli colleghi, la Fiera del Mare di Taranto, che si svolge dal 1946, si riferisce alle attività marinare nazionali, con particolare riguardo all'armamento civile e militare, alle attrezzature portuali, ecc.

Trattasi di una manifestazione degna di rilievo, che ha dato sodisfacenti risultati e che promette ulteriori sviluppi.

La Fiera infatti si propone di trasportare il proprio quartiere in un'apposita area demaniale (zona di Monte Granaro) ceduta dalla Marina mercantile.

Poichè le spese di trasferimento e di nuovo impianto dell'organizzazione fieristica sono oltremodo onerose, la predetta Fiera ha richiesto un contributo straordinario di 15 milioni.

La Fiera del Mare costituisce per Taranto, città molto danneggiata dagli eventi bellici, una cospicua ragione di vita ed un beneficio per il Paese, che avrà in essa un periodico mercato generale di produzioni interessanti le attività marinare, specie nel campo dell'armamento civile e militare.

La ripresa economica di Taranto offre notevoli vantaggi per il Mezzogiorno d'Italia.

Appare quindi opportuno, anche nell'interesse generale dell'economia del paese, concedere in via del tutto ecezionale il contributo richiesto di 15 milioni. La relativa spesa potrà essere sostenuta decurtando di pari somma il fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo 419 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50 ed a tale uopo è stato predisposto il presente disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È autorizzato a favore della « Fiera del Mare » in Taranto un contributo straordinario di 15 milioni di lire.

(È approvato).

Art. 2.

All'onere predetto si farà fronte con riduzione di pari importo dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro per l'esercizio finanziario 1949-50.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

26a RIUNIONE (17 maggio 1950)

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Ripristino delle borse merci » (N. 1016)

(Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ripristino delle borse merci ».

Quale relatore vi espongo brevemente le ragioni di questo disegno di legge.

Onorevoli colleghi, la legge 20 maizo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di borsa, disciplinava sia le borse merci che le borse valori.

Con il regio decreto-legge 26 luglio 1935, n. 1494, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 12, vennero soppresse tutte le borse merci allora in funzione, in quanto ritenute non più rispondenti alle necessità del mercato nell'ordinamento corporativo. La legge 20 marzo 1913, n. 272, rimase tuttavia in vigore per quanto riguardava le borse valori.

Di fatto le borse merci continuarono a funzionare nei maggiori mercati italiani, riunendosi in giorni prestabiliti in pubblici esercizi o anche all'aperto.

Nel dopoguerra, venuti meno i vincoli della libera circolazione delle merci e delle derrate, si avvertì il bisogno di ridare un conveniente assetto a tali organismi, onde parecchie Camere di commercio hanno emesso voti perchè fosse consentita la istituzione su base giuridica delle borse merci.

A tal fine è preordinato il presente disegno di legge con il quale è data facoltà al Governo di istituire borse merci nelle località ove tale esigenza sarà avvertita.

Le singole borse merci saranno istituite dietro richiesta delle Camere di commercio interessate, con decreto presidenziale ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.

Le borse merci saranno regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, che viene in tal modo ad estendere di nuovo la sua efficacia tanto alle borse valori che a quelle merci.

Le modifiche apportate successivamente alla legge suddetta si estenderanno altresì alle borse merci in quanto ad esse applicabili.

È stato rilevato che è necesario od opportuno escludere dalle contrattazioni di borsa talune merci soggette a disciplina speciale o altra specie di vincolo, quale l'obbligo di ammasso anche per contingente. Si è ritenuto di lasciare adito ad una tale possibilità introducendo all'articolo 1 la facoltà di determinare, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con quello per l'agricoltura e foreste, le merci che devono essere escluse dalle contrazioni suddette.

Nessuno chiedendo di parlare do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

È ripristinata la facoltà di istituire borse merci su proposta delle Camere di commercio, industria e agricoltura competenti, con decreto del Presidente della Repubblica, ad iniziativa del Ministro per l'industria e il commercio.

Il Ministro per l'industria e commercio di concerto con quello per l'agricoltura e fores ` determina le merci che devono essere escluse dalle contrattazioni nelle borse predette.

(È approvato).

Art. 2.

Le borse merci, istituite a norma dell'articolo precedente, sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'industria e commercio e sono regolate dalle disposizioni della legge 20 marzo 1913, n. 272, e sue successive modificazioni, in quanto ad esse applicabili.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo compleso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La riunione termina alle ore 12.